



ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA

BANDO DI CONCORSO PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI
PRESSO L'ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA – A.A. 2013/2014
(Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2013 ed emanato con
Provvedimento Dirigenziale n. 2093/2013 del 2/07/2013)

Art. 1 – Numero dei posti e sedi di svolgimento dell'attività.

1. E' indetto un concorso per le attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - a.a. 2013/2014, per :

n. **2100** posti presso le strutture della Sede di Bologna;

n. **70** posti presso le strutture della Sede di Cesena;

n. **128** posti presso le strutture della Sede di Forlì;

n. **90** posti presso le strutture della Sede di Ravenna;

n. **224** posti presso le strutture della Sede di Rimini.

Art. 2 - Soggetti ammessi al concorso.

1. Possono partecipare al presente concorso gli studenti italiani e stranieri iscritti presso l'Università di Bologna per l'a.a. 2013/2014 ai corsi di laurea specialistica/magistrale, ed agli anni successivi al primo dei corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e di laurea in Scienze della Formazione Primaria.

2. La domanda di partecipazione al presente concorso può essere presentata anche prima della effettiva iscrizione. In tal caso, per poter ottenere il beneficio, è necessario perfezionare l'iscrizione entro il termine specificato nel successivo art. 4 lett. b).

3. Gli studenti iscritti ai corsi sopra specificati possono concorrere fino ad un anno oltre la durata dei corsi stessi, così come prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

Gli studenti disabili con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% possono concorrere fino a due anni oltre la durata dei corsi, così come prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

4. Al fine di valutare il numero di anni di iscrizione si tiene conto dell'anno di prima immatricolazione, anche se avvenuta presso altro Ateneo, facoltà, corso di laurea, anche all'estero, fatta salva un'eventuale rinuncia agli studi.

5. Gli studenti che effettuano un passaggio o trasferimento da un corso di laurea ad un corso di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, ovvero al corso in laurea in Scienze della Formazione Primaria, possono partecipare per un numero di anni pari alla differenza tra la durata del corso adito, più un anno, ed il numero di anni accademici di iscrizione al corso di provenienza, valutato sulla base dell'anno di prima immatricolazione. L'anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente al periodo per il quale si consente ancora l'accesso al beneficio.

6. Gli studenti che si iscrivono ad un corso di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e sono già in possesso di una laurea possono partecipare per un numero di anni pari alla differenza tra la durata del corso adito, più un anno, ed il numero di anni accademici di iscrizione al corso di provenienza, valutato sulla base dell'anno di prima immatricolazione. L'anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente al periodo per il quale si consente ancora l'accesso al beneficio.

7. Gli studenti che optano per un curriculum di durata superiore od inferiore rispetto a quello ordinario di un corso di laurea, di laurea specialistica/magistrale o di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico possono partecipare per un numero di anni pari a quello del curriculum prescelto.

8. Per determinare il numero di anni per i quali è possibile presentare domanda al presente concorso non viene preso in considerazione il periodo di sospensione degli studi nei casi previsti dal Regolamento Studenti dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (emanato con D.R., n. 899 del 26/06/2008) e il periodo di interruzione della carriera per almeno un anno accademico.

Art. 3 – Soggetti non ammessi al concorso.

1. Non possono partecipare al presente concorso:

- a) gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea in Scienze della Formazione Primaria;
- b) gli studenti che si iscrivono ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico o inferiore a quello già posseduto, e cioè:
 - gli studenti in possesso di laurea del vecchio ordinamento che si iscrivono ad un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico;
 - gli studenti in possesso di un diploma universitario che si iscrivono ad un corso di laurea;
 - gli studenti in possesso di laurea che si iscrivono ad un altro corso di laurea o in possesso di laurea specialistica/magistrale che si iscrivono ad altro corso di laurea magistrale;
 - gli studenti in possesso di laurea o diploma di primo livello di un Istituto di alta Formazione Artistica e Musicale e che si iscrivono ad un corso di laurea;
 - gli studenti in possesso di laurea specialistica/magistrale o diploma di secondo livello di un Istituto di alta Formazione Artistica e Musicale e che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale;
- c) gli studenti stranieri che ottengono il riconoscimento o l'equipollenza di un titolo accademico conseguito all'estero di valore equivalente o superiore a quello per cui si iscrivono;
- d) gli studenti che si iscrivono a corsi singoli;
- e) gli studenti che negli anni precedenti hanno dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non corrispondente al vero e che pertanto sono incorsi per tale motivo in una sanzione amministrativa e sono stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi;

Art. 4 – Requisiti per ottenere il beneficio.

1. Per poter ottenere il beneficio è necessario soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) essere in possesso dei requisiti di reddito e di merito di cui agli art. 5 e 6;
- b) essere **iscritti** all'Università di Bologna per l'a.a. 2013/2014 entro il **termine tassativo del 30 dicembre 2013**;

b.1) per gli studenti provenienti da altri Atenei, la domanda di prosecuzione degli studi ed il pagamento della prima rata delle tasse universitarie devono essere effettuati entro **30 dicembre 2013**;

b.2) per gli studenti che vengono ammessi ai corsi di studio a numero programmato in virtù di scorrimento di graduatorie a seguito di rinunce di altri studenti, il termine per l'iscrizione è quello stabilito per dai diversi corsi per le procedure di recupero posti;

c) non incorrere in una delle seguenti **cause di incompatibilità**:

- essersi trasferito ad altra sede universitaria;
- aver rinunciato agli studi;
- aver sospeso gli studi
- essere decaduti dagli studi.

d) non essere incorsi, nell'ambito della collaborazione assegnata per l'a.a. 2012/2013, in una violazione, oggettivamente riscontrata, dei doveri previsti dall'art. 6 del Regolamento di Ateneo inerente l'attività a tempo parziale degli studenti.

Art. 5 – Requisiti di reddito.

1. I requisiti economici sono i seguenti:

- ISEE inferiore o uguale a 25.474,73;
- ISPE inferiore o uguale a 42.897,92.

2. L'ISEE è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei patrimoni posseduti¹.

Intervengono inoltre i seguenti criteri di valutazione aggiuntivi e correttivi ai fini della concessione del beneficio di cui al presente bando:

- si considera facente parte del nucleo familiare dello studente anche il nucleo familiare del soggetto che ne sostiene l'onere di mantenimento (es. il nucleo familiare dei genitori dello studente, anche quando sono in un nucleo familiare distinto), tranne nel caso in cui lo studente sia considerato **indipendente**;

La condizione di studente indipendente, per la quale non si tiene conto della situazione della famiglia di origine, ma del nuovo nucleo familiare, è definita in relazione a:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati dallo studente, da almeno **due anni**, non inferiori ad **euro 7.077,15** con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Lo studente che pur vivendo separato dal nucleo familiare di origine non sia in possesso di tutti i requisiti sopra indicati deve compilare il modulo di domanda completo della certificazione ISEE del suo nucleo familiare e di quella della famiglia di origine².

- **Il reddito e il patrimonio dei fratelli e/o sorelle dello studente componenti del nucleo familiare devono essere dichiarati per intero**, pur concorrendo alla formazione dell'ISEE nella misura del 50%;

- **i redditi ed i patrimoni esteri** non inseriti nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia concorrono a determinare le condizioni economiche:

- a) redditi esteri: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero competente;
- b) patrimoni mobiliari: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero competente;
- c) patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre 2012 sono valutati solo nel caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato.

Le disposizioni relative ai redditi ed ai patrimoni esteri si applicano anche agli studenti il cui nucleo familiare abbia unicamente redditi e patrimoni all'estero ed agli studenti stranieri.

I genitori del richiedente sono separati di fatto (non legalmente) ma non esiste atto formale di separazione o di divorzio: il richiedente deve calcolare la condizione economica complessiva sommando la condizione economica del nucleo familiare del genitore non convivente a quella del proprio nucleo familiare.

Art. 6 – Requisiti di merito.

¹ Per le modalità di calcolo dell'ISEE e dell'ISPE si veda l'Appendice alle norme Generali del Bando per le Borse di Studio ER-GO.

² In tal caso le sue condizioni economiche saranno valutate nel seguente modo:

ISE=(ISR dello studente + ISR del nucleo familiare di origine) + (20% ISP dello studente + 20% ISP del nucleo familiare d'origine).

ISEE=ISE ottenuto/coefficiente scala di equivalenza corrispondente al nucleo familiare dello studente integrato con quello della famiglia d'origine.

ISPE=(ISP dello studente + ISP del nucleo familiare di origine)/coefficiente scala di equivalenza corrispondente al nucleo familiare dello studente integrato con quello della famiglia di origine.

Le varie franchigie ammesse possono essere detratte una sola volta.

ATTENZIONE

SI CONSIGLIA AGLI STUDENTI DI PROCURARSI PRIMA DELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA IL CERTIFICATO DEGLI ESAMI SOSTENUTI.

A TALE SCOPO È POSSIBILE UTILIZZARE IL SISTEMA DI AUTOCERTIFICAZIONI ONLINE (<https://studenti.unibo.it/sol/studenti/certificati.htm>).

1. I requisiti di merito sono valutati sulla base dell'anno di prima immatricolazione, anche se avvenuta presso altro Ateneo, Istituti di grado universitario, Facoltà, Corso di Laurea, anche all'estero.

2. I crediti maturati sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente richiede il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

3. I crediti per poter accedere al beneficio della collaborazione a tempo parziale, indicati nel presente articolo 6, devono essere maturati **entro il 10 agosto 2013**. A tal fine si fa riferimento ad **esami verbalizzati e registrati entro tale data**.

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea abilitanti alle professioni sanitarie saranno considerati utili i crediti formativi conseguiti in seguito alla frequenza di tirocini curriculari anche se verbalizzati e registrati successivamente alla data del 10/08/2013.

In caso di **esami integrati**, devono risultare conseguiti e convalidati, entro il 10 agosto 2013 i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato

Gli esami e i crediti conseguiti dagli studenti dell'Ateneo presso Università estere (es. nell'ambito del progetto Erasmus) sono presi in considerazione solo se sostenuti entro il 10 agosto 2013 e convalidati o riconosciuti presso l'Università di Bologna.

4. Ai fini della valutazione dei requisiti di merito non è preso in considerazione il periodo di sospensione degli studi nei casi previsti dal Regolamento Studenti dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (emanato con D.R., n. 899 del 26/06/2008) e il periodo di interruzione della carriera per almeno un anno accademico.

5. Il bonus, **dote di crediti aggiuntivi rispetto a quelli effettivamente conseguiti**, può essere utilizzato **una sola volta nel corso degli studi** per il raggiungimento dei requisiti di merito. Il bonus utilizzato negli anni accademici antecedenti costituisce un debito formativo e pertanto deve essere recuperato nell'anno accademico successivo.

Quindi, il numero di crediti attribuito come bonus nell'a.a. 2012/2013 non può essere conteggiato nel numero di crediti maturati al 10 agosto 2013. Il valore del bonus si accresce se lo si utilizza più tardi, in quanto è maturato in base all'anno di corso frequentato. Qualora il bonus non sia utilizzato per intero nell'anno accademico di riferimento, la quota residua rimane disponibile negli anni accademici successivi.

Non possono usufruire del bonus gli studenti che provengono dai corsi del vecchio ordinamento.

Il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea può essere utilizzato nel corso di laurea specialistica/magistrale.

Il bonus non può essere utilizzato al 1° anno di iscrizione alla laurea magistrale.

6. Gli studenti iscritti **al primo anno dei corsi di laurea magistrale** sono ammessi al presente concorso sulla sola base dei requisiti economici di cui all'art. 5.

7. **Gli iscritti ad anni successivi al primo di un corso di laurea, di laurea specialistica/magistrale, di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e di laurea in Scienze della Formazione Primaria**, per ottenere il beneficio di cui al presente bando non possono conteggiare i crediti eventualmente riconosciuti a seguito di studi precedenti o per attività formative svolte in corsi singoli o in master. Potranno invece essere conteggiati gli eventuali crediti acquisiti da attività integrative, derivanti da riconoscimenti parziali.

8. Gli **studenti** che negli anni accademici precedenti sono **decaduti** o hanno **rinunciato agli studi** e gli **studenti con crediti riconosciuti derivanti da corsi singoli, master, attività formative precedenti**, e gli **studenti stranieri** che hanno frequentato periodi di studio all'estero:

- se, **nell'a.a. 2013/2014**, vengono ammessi **al 1° anno** oppure direttamente **al 2° anno di un corso di laurea specialistica/magistrale**, sono valutati sulla sola base dei requisiti di reddito di cui all'art. 5, senza tener conto di eventuali riconoscimenti di crediti;
- se, **nell'a.a. 2012/2013** sono stati ammessi direttamente **al secondo anno di un corso di laurea specialistica/magistrale**, per ottenere il beneficio di cui al presente bando, devono maturare al 10 agosto 2013 almeno **30 crediti** senza tenere conto dei riconoscimenti;
- se, **nell'a.a. 2013/2014**, sono ammessi **direttamente ad anni successivi al primo di un corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico**, per raggiungere i requisiti di merito possono avvalersi di eventuali riconoscimenti di attività formative sostenute precedentemente. Per il conteggio del numero dei crediti utili ai fini della concessione del beneficio, occorre virtualmente retrocedere l'anno di immatricolazione in base all'anno di corso cui tali studenti sono ammessi per l'a.a. 2013/2014: ad es., lo studente che viene ammesso al 2° anno di una laurea triennale con crediti riconosciuti, dovrà indicare, nel modulo di domanda *online*, l'anno 2012/2013 come anno di immatricolazione assoluta, e per ottenere il beneficio dovrà avere almeno 25 crediti.

9. Gli studenti che sono ammessi alla laurea specialistica/magistrale con debito formativo possono computare nei crediti utili anche quelli conseguiti per colmare il debito, purché consistenti in specifiche prove di esame regolarmente registrate nella carriera entro il 10 agosto 2013.

10. Per gli studenti immatricolati nell'a.a. 2011/2012 ai Corsi di laurea specialistica/magistrale in Prodotti, materiali e processi per la chimica industriale, Fisica, Informatica, Conservazione e gestione del patrimonio naturale, Geoscienze applicate, Scienze biologiche sanitarie, Biologia molecolare e cellulare, Bionformatica, Biotecnologie molecolari e industriali, Metodologie chimiche avanzate, Scienze e tecnologie per la conservazione e restauro dei beni culturali, Astrofisica e cosmologia, Biodiversità ed evoluzione, Biologia marina – Ravenna, Bioinformatics - corso internazionale, Biologia della salute, Geologia e territorio, Chimica, e comunque in tutti i casi in cui la somma dei crediti relativi alla prova finale ed al connesso tirocinio sia uguale o superiore a 40 crediti, il merito si considera assolto con il conseguimento di 65 crediti al 10 agosto 2013.

11. Per gli studenti che si iscrivono ad un corso di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e sono già in possesso di una laurea il merito è calcolato in base al numero di crediti o esami riconosciuti nel corso prescelto con riferimento all'anno di corso al quale sono stati ammessi.

12. Per gli studenti stranieri che hanno frequentato periodi di studio all'estero e sono stati ammessi ad anni successivi al primo, l'anno di immatricolazione assoluta retrocede proporzionalmente all'anno di corso a cui sono stati ammessi (ad es. lo studente ammesso al 3° anno per l'a.a. 2013/2014, nel modulo on line dovrà indicare l'a.a. 2011/2012 come anno di immatricolazione assoluta).

13. Ai fini del raggiungimento dei requisiti merito non si terrà conto degli eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), a meno che l'assolvimento dell'obbligo stesso non consista nel sostenimento di un esame normalmente previsto del piano di studi (entro il primo anno di corso).

Gli studenti che, non avendo assolto entro il 20 settembre 2013 gli eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), vengono iscritti per l'a.a. 2013/2014 al 1° anno ripetente, ai fini della valutazione dei requisiti di merito, verranno considerati iscritti al secondo anno e dovranno pertanto indicare, nel modulo di domanda on line, come anno di immatricolazione assoluta l'a.a. 2012/2013 e acquisire il numero di crediti previsti dalle tabelle corrispondenti alla tipologia di corso frequentato.

14. I requisiti di merito da conseguire sono i seguenti:

Lauree	Numero crediti	Bonus utilizzabile
2° anno (prima iscrizione a.a. 2012/2013)	25 oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi previsti all'atto di ammissione ai corsi	<=5
3° anno (prima iscrizione a.a. 2011/2012)	80	<=12
ulteriore anno	135	<=15

(prima iscrizione a.a. 2010/2011)		
-----------------------------------	--	--

Lauree specialistiche/magistrali a ciclo unico di 5 anni	Numero crediti	Bonus utilizzabile
2° anno (prima iscrizione a.a. 2012/2013)	25	<=5
3° anno (prima iscrizione a.a. 2011/2012)	80	<=12
4° anno (prima iscrizione a.a. 2010/2011)	135	<=15
5° anno (prima iscrizione a.a. 2009/2010)	190	<=15
ulteriore anno (prima iscrizione a.a. 2008/2009)	55 in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso, secondo le modalità indicate dai rispettivi ordinamenti accademici	<=15

Lauree specialistiche/magistrali a ciclo unico di 6 anni	Numero crediti	Bonus utilizzabile
2° anno (prima iscrizione a.a. 2012/2013)	25 oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi previsti all'atto di ammissione ai corsi	<=5
3° anno (prima iscrizione a.a. 2011/2012)	80	<=12
4° anno (prima iscrizione a.a. 2010/2011)	135	<=15
5° anno (prima iscrizione a.a. 2009/2010)	190	<=15
6° anno (prima iscrizione a.a. 2008/2009)	245	<=15
ulteriore anno (prima iscrizione a.a. 2007/2008)	55 in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso, secondo le modalità indicate dai rispettivi ordinamenti accademici	<=15

Lauree specialistiche/magistrali	Numero crediti
2° anno (prima iscrizione a.a. 2012/2013)	30
ulteriore anno (prima iscrizione a.a. 2011/2012)	80

Per gli studenti disabili con percentuale di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%:

Lauree	Numero crediti	Bonus utilizzabile
2° anno	15	<=5

(prima iscrizione a.a. 2012/2013)	oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi previsti all'atto di ammissione ai corsi	
3° anno (prima iscrizione a.a. 2011/2012)	48	<=12
4° anno (prima iscrizione a.a. 2010/2011)	81	<=15
ulteriore anno (prima iscrizione a.a. 2009/2010)	114	<=15

Lauree specialistiche/magistrali a ciclo unico di cinque o sei anni	Numero crediti	Bonus utilizzabile
2° anno (prima iscrizione a.a. 2012/2013)	15 oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi previsti all'atto di ammissione ai corsi	<=5
3° anno (prima iscrizione a.a. 2011/2012)	48	<=12
4° anno (prima iscrizione a.a. 2010/2011)	81	<=15
5° anno (prima iscrizione a.a. 2009/2010)	114	<=15
6° anno (prima iscrizione a.a. 2008/2009)	147	<=15
7° anno (prima iscrizione a.a. 2007/2008)	180	<=15
ulteriore anno (prima iscrizione a.a. 2006/2007)	216	<=15

Lauree specialistiche/magistrali	Numero crediti
2° anno (prima iscrizione a.a. 2012/2013)	18
3° anno (prima iscrizione a.a. 2011/2012)	48
ulteriore anno (prima iscrizione a.a. 2010/2011)	81

Per studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria:

Anno accademico di immatricolazione	Numero esami	Numero esami per studenti disabili
2010/2011	11	9
2009/2010	15	12
2008/2009		16

Per la valutazione del numero di esami superati si fa riferimento all'anno di prima immatricolazione, anche se avvenuta presso altro Ateneo, facoltà, corso di Laurea, anche all'estero, fatta salva un'eventuale rinuncia agli studi.

Nel computo del numero degli esami si considerano soltanto quelli **utili per il corso di studi di appartenenza, superati verbalizzati, registrati e/o convalidati al 10 agosto 2013**, escludendo le prove di idoneità (laboratori, colloqui, prove di conoscenza, ecc.) ed i corsi liberi. Gli esami pluriennali e quelli costituiti da più prove valgono come unico esame.

Per studenti che optano per un curriculum di durata inferiore a quella normale del corso di laurea, di laurea specialistica/magistrale, di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico:

Lauree	Numero crediti	Bonus utilizzabile
2° anno (prima iscrizione a.a. 2012/2013)	60	Non previsto

Lauree specialistiche/magistrali a ciclo unico	Numero crediti	Bonus utilizzabile
2° anno (prima iscrizione a.a. 2012/2013)	31	Non previsto
3° anno (prima iscrizione a.a. 2011/2012)	112	Non previsto
4° anno (prima iscrizione a.a. 2010/2011)	169	Non previsto

Per studenti che optano per un curriculum di durata superiore a quella normale del corso di laurea, di laurea specialistica/magistrale, di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico:

Lauree	Numero crediti	Bonus utilizzabile
2° anno (prima iscrizione a.a. 2012/2013)	15	<=5
3° anno (prima iscrizione a.a. 2011/2012)	47	<=12
4° anno (prima iscrizione a.a. 2010/2011)	79	<=15
5° anno (prima iscrizione a.a. 2009/2010)	110	<=15
6° anno (prima iscrizione a.a. 2008/2009)	140	<=15

Lauree specialistiche/magistrali a ciclo unico	Numero crediti	Bonus utilizzabile
2° anno (prima iscrizione a.a. 2012/2013)	17	<=5
3° anno (prima iscrizione a.a. 2011/2012)	54	<=12

4° anno (prima iscrizione a.a. 2010/2011)	90	<=15
5° anno (prima iscrizione a.a. 2009/2010)	127	<=15
6° anno (prima iscrizione a.a. 2008/2009)	164	<=15
7° anno (prima iscrizione a.a. 2007/2008)	201	<=15

Lauree specialistiche/magistrali	Numero crediti
2° anno (prima iscrizione a.a. 2012/2013)	18
3° anno (prima iscrizione a.a. 2011/2012)	47

Art. 7 – Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Per presentare la domanda è indispensabile essere in possesso della certificazione ISEE riferita alla condizione economica dell'anno 2012.

Entrati in possesso del calcolo ISEE, la domanda di partecipazione al presente concorso può essere presentata **esclusivamente tramite Internet a partire dal 15 luglio 2013 ed entro il 26 settembre 2013**, collegandosi al sito www.er-go.it, oppure **presso i CAF** (centri di Assistenza Fiscale) convenzionati con l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori - ER-GO (l'elenco con indicazione delle sedi territoriali e degli orari di apertura è disponibile sul sito www.er-go.it), i quali provvederanno a compilarla e a trasmetterla ad ER-GO.

Il calcolo dell'ISEE può essere fatto presso tutte le sedi dell'INPS, i Comuni o i CAF.

ATTENZIONE

SI CONSIGLIA AGLI STUDENTI DI PROCURARSI PRIMA DELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA IL CERTIFICATO DEGLI ESAMI SOSTENUTI.

A TALE SCOPO È POSSIBILE UTILIZZARE IL SISTEMA DI AUTOCERTIFICAZIONI ONLINE (<https://studenti.unibo.it/sol/studenti/certificati.htm>).

SI CONSIGLIA INOLTRE VIVAMENTE DI NON RIVOLGERSI AI CAF NEGLI ULTIMI GIORNI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: LA CONCENTRAZIONE DELLE CONNESSIONI PUÒ RALLENTARE L'ACCESSO AL SITO.

2. Per il calcolo dell'ISEE è necessario presentarsi nel luogo scelto con i documenti indicati in Appendice e con l'eventuale certificazione attestante l'invalidità dello studente interessato³.

I CAF convenzionati non sono tenuti a rilasciare l'attestazione ISEE e a compilare la domanda di partecipazione al concorso qualora gli studenti non siano muniti di tutti i documenti richiesti.

La prestazione gratuita dei CAF convenzionati è riferita alla compilazione di una sola domanda.

3. Nella domanda di partecipazione deve essere obbligatoriamente indicata la preferenza per una delle Sedi dell'Università di Bologna di cui al presente bando (Bologna, Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna).

4. Una volta presentata la domanda di partecipazione al bando non sarà più possibile modificare l'indicazione della Sede prescelta.

³ Gli studenti interessati devono far pervenire ad ER-GO idonea certificazione dell'invalidità, se non è già in possesso di ER-GO.

5. Gli studenti che si avvalgono dei CAF convenzionati con ER-GO **non** sono tenuti a mandare la copia cartacea della domanda.

Gli studenti che non si avvalgono dei CAF per la presentazione della domanda:

- se in domanda on line hanno indicato un indirizzo PEC (posta elettronica certificata), ricevono una e mail da ER.GO contenente la stampa sintetica della domanda. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è **obbligatorio, pena irricevibilità della domanda**, rispondere a questa e mail tramite lo stesso indirizzo PEC indicato nella compilazione on line, **entro il 30/09/2013**;

- se in domanda on line non hanno indicato un indirizzo PEC, **devono obbligatoriamente inviare per posta, con raccomandata R.R., pena irricevibilità della domanda**, all'indirizzo **ER-GO, Sede di Bologna, Via Schiavonia n. 5, 40121, Bologna**, la stampa sintetica della domanda, sottoscritta con firma autografa, unendo la fotocopia del documento d'identità, **entro il 30/09/2013** (fa fede il timbro postale di partenza).

Gli studenti che hanno redditi e/o patrimoni all'estero debbono attenersi per l'invio della relativa documentazione alla scadenza del 30/09/2013, anche qualora si avvalgano dei CAF convenzionati.

6. Gli studenti stranieri provenienti da uno dei Paesi dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani, anche per quanto riguarda le norme sulla semplificazione amministrativa e quindi possono autocertificare i redditi ed i patrimoni, dichiarando nella domanda:

- i redditi complessivi percepiti all'estero nell'anno 2012: i redditi sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro;
- il patrimonio posseduto all'estero al 31/12/2012: i beni immobili sono considerati solo se fabbricati, sulla base del valore convenzionale pari ad euro 500,00 al metro quadrato; i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro.

Tutti gli studenti di cui al presente comma sono tenuti a presentare entro i termini di scadenza dell'invio della stampa della domanda previsti dal precedente comma 5, lo stato di famiglia e la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali autocertificate, tradotte in lingua italiana ed autenticati dalle autorità in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i patrimoni, con gli importi espressi in euro.

7. Gli studenti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea devono presentare la documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali rilasciata dalle autorità competenti per il territorio in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i patrimoni. La documentazione deve essere tradotta in lingua italiana ed autenticata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Nel caso di Paesi in cui ci siano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere sostituita da un certificato in lingua italiana rilasciato dall'Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine, legalizzato dalla Prefettura.

In ogni caso **dalla documentazione deve risultare:**

- la composizione del nucleo familiare;
- l'attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nel 2012, compresi fratelli/sorelle maggiorenni. Nei casi in cui alcuni componenti non esercitino alcuna attività, deve risultare dalla documentazione la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione e l'ammontare dell'eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;
- il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta di un periodo inferiore o superiore a sei mesi nel corso del 2012);
- il valore del reddito conseguito nell'anno 2012 da ogni singolo componente, compresi i fratelli/sorelle maggiorenni o, in subordine, dal nucleo familiare complessivo;
- l'indicazione dei metri quadrati della casa di abitazione e di eventuali fabbricati posseduti nel 2012;
- l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo al 31/12/2012 sulla casa di abitazione e/o sugli altri immobili;

- il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente del nucleo familiare posseduto al 31/12/2012;
- l'eventuale presenza nel nucleo di soggetti con invalidità o handicap documentati;
I valori locali devono essere espressi in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute estere dell'anno 2012, determinato ai sensi di legge.

Per la richiesta della documentazione gli studenti possono utilizzare il fac-simile disponibile sul sito internet www.er-go.it.

8. Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che risultano "particolarmente poveri", (Tabella A), devono produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

Anche gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, al pari dei cittadini italiani, per dimostrare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, possono ricorrere all'autocertificazione.

Gli studenti stranieri il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi e/o possiede patrimoni in Italia, presentano la domanda con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.

9. Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia da autocertificare con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.

Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici.

10. Gli studenti stranieri in possesso di doppia cittadinanza presentano domanda scegliendo una delle due cittadinanze. Nel caso in cui una delle due cittadinanze sia quella italiana prevale quest'ultima.

In tutti i casi la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali deve essere prodotta inderogabilmente entro le scadenze dell'invio della stampa della domanda, previste dal precedente comma 5, pena l'esclusione dalla graduatoria di idoneità.

ELENCO DEI PAESI "PARTICOLARMENTE POVERI"

Afghanistan	Equatorial-Guinea	Liberia	Sierra-Leone	Zambia
Angola	Eritrea	Madagascar	Solomon-Islands	Zimbabwe
Bangladesh	Ethiopia	Malawi	Somalia	
Benin	Gambia	Mali	Sudan	
Bhutan	Guinea	Mauritania	South Sudan	
Burkina-Faso	Guinea-Bissau	Mozambique	Tanzania	
Burundi	Haiti	Myanmar	Tajikistan	
Cambogia	Kenya	Nepal	Timor-Leste	
Central-African-Rep	Kiribati	Niger	Togo	
Chad	Korea-Dem-Rep	Rwanda	Tuvalu	
Comoros	Kyrgyz-Rep	Samoa	Uganda	
Congo-Dem-Rep	Laos	Sao-Tome&Principe	Vanuatu	
Djibouti	Lesotho	Senegal	Yemen	

Art. 8 – Formulazione delle graduatorie

1. Nella formulazione delle graduatorie si applicheranno i seguenti criteri generali in ordine di priorità:

- a) punteggio di merito, calcolato secondo la seguente formula:

(Numero CFU acquisiti al 10/08/2013 – Numero minimo CFU richiesti dal presente Bando)
(Numero massimo CFU da acquisire – Numero minimo CFU richiesti dal presente Bando);

N.B.: Il Numero Massimo CFU da acquisire corrisponde a 60 CFU per ciascun anno accademico.

b) votazione media: a tal fine è attribuito un valore allo scostamento in più rispetto alla media minima, 18/30, equivalente a 0,1 per ogni voto

c) minor reddito;

d) minore età anagrafica.

2. I criteri generali di cui al comma 1 del presente articolo, non si applicheranno alle matricole della laurea specialistica/magistrale, che verranno ordinate in ordine crescente sulla base della condizione economica e, a parità di valore ISEE, sulla base della minore età anagrafica.

3. La precedenza è comunque accordata a coloro che non hanno utilizzato il bonus e, in subordine, agli studenti che hanno utilizzato un bonus di valore inferiore rapportato al valore complessivo del bonus disponibile⁴.

Art. 9 – Pubblicazione delle graduatorie - Ricorsi

1. Le graduatorie saranno rese pubbliche sul Portale di Ateneo, www.unibo.it, e sul sito internet www.er-go.it.

2. I ricorsi avverso le graduatorie provvisorie devono essere presentati tramite Internet, dal sito www.er-go.it, entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione sul sito delle graduatorie medesime. Sono ritenuti irricevibili i ricorsi non presentati entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

Qualora si renda opportuno per ragioni legate al calendario accademico, l'Università si riserva di fissare un termine superiore a 20 giorni per i ricorsi avverso le graduatorie provvisorie, termine che si intenderà comunque improrogabile.

Art. 10 – Assegnazioni dei posti agli studenti.

1. La pubblicazione su Internet delle graduatorie definitive ai sensi dell'art. 9, 1° comma del presente bando **varrà a tutti gli effetti come comunicazione agli studenti vincitori della destinazione** presso la struttura assegnata.

2. Gli studenti saranno chiamati a svolgere la collaborazione in base alla loro posizione nella graduatoria definitiva presso la Sede dell'Ateneo prescelta nella domanda di partecipazione e presso la struttura individuata a discrezione dall'Amministrazione, tenendo conto, nei limiti del possibile, della localizzazione del corso di studi frequentato e della preferenza eventualmente espressa nella domanda che comunque non deve essere considerata vincolante per l'Università.

3. Nel caso di carenza di posti disponibili nella Sede (di Bologna o della Romagna) indicata dallo studente nella domanda, l'assegnazione potrà avvenire anche presso una diversa Sede dell'Ateneo.

In tal caso, lo studente potrà rinunciare alla proposta di assegnazione rimanendo in graduatoria e la prestazione potrà essergli nuovamente richiesta, compatibilmente con l'esistenza di successive disponibilità di posti presso la Sede indicata nella domanda. Qualora lo studente rinunci anche alla nuova assegnazione, decadrà dal diritto a svolgere l'attività.

4. *Gli studenti assegnati dovranno prendere contatto il prima possibile con la struttura di destinazione al fine di concordare l'inizio e le modalità di svolgimento dell'attività.*

Gli studenti non intenzionati a svolgere la collaborazione dovranno far pervenire quanto prima all'Università un'espressa rinuncia all'attività con le modalità che verranno indicate sul Portale di Ateneo.

5. La struttura di destinazione assegnata ai sensi del presente articolo non potrà mai essere modificata se non per gravi motivi di salute debitamente documentati (certificato medico rilasciato

⁴ Esempio: lo studente che si iscrive al 2° anno ed utilizza 3 crediti del bonus, il cui valore massimo è di 5 crediti, è equiparato allo studente che si iscrive al 3° anno che utilizza 7 crediti del bonus, il cui valore massimo è di 12 crediti, o allo studente che si iscrive all'ultimo semestre e che utilizza 9 crediti del bonus, il cui valore massimo è di 15 crediti.

da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale).

6. Gli studenti assegnati ai sensi del presente articolo, qualora siano al contempo vincitori di borse di studio all'estero (Erasmus, Socrates, Overseas, ecc.), dovranno optare per uno solo dei due benefici, fatti salvi i casi di sovrapposizione solo parziale. Dovranno in ogni caso essere rispettati i termini temporali stabiliti per la collaborazione, nonché le esigenze delle strutture.

7. Ogni variazione di residenza o domicilio dovrà essere tempestivamente segnalata al Settore Diritto allo Studio – Ufficio Convenzioni per il Diritto allo Studio – Via Belle Arti n. 42 – 40126, Bologna.

8. Qualora successivamente alla pubblicazione del bando dovessero intervenire modifiche nell'assetto organizzativo dell'Ateneo di ciò si terrà conto in sede di assegnazione.

9. Gli studenti vincitori dell'assegno di tutorato ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 198/2003 possono svolgere l'attività di collaborazione purché non in contemporanea con quella di tutorato, e comunque nel rispetto dei termini temporali stabiliti per la collaborazione stessa, nonché delle esigenze delle strutture.

Art. 11 - Espletamento delle attività

1. Le forme di collaborazione di cui al presente bando attengono ad attività di erogazione di servizi (generalisti, bibliotecari, museografici e dei laboratori didattici dell'Ateneo), con esclusione di quelle inerenti alla docenza e allo svolgimento degli esami, e non comportano l'assunzione di responsabilità amministrative.

2. La collaborazione dovrà svolgersi sotto la diretta responsabilità dei Responsabili delle strutture di assegnazione, ai quali spetta la valutazione finale sull'attività svolta dallo studente, che condiziona il versamento della borsa di studio prevista dall'art. 13.

3. Lo studente è tenuto ad attenersi alle norme di comportamento specificate nel Regolamento di Ateneo inerente il beneficio delle collaborazioni degli studenti pubblicato sul Portale dell'Università.

Art. 12 – Durata della collaborazione

1. La collaborazione concessa allo studente sarà pari a 150 ore.

2. L'impegno settimanale dello studente non supererà le 15 ore settimanali, salvo diverso accordo tra lo studente stesso ed il responsabile della struttura.

Art. 13 – Borsa di studio

1. La borsa di studio dovuta allo studente è esente da imposte e verrà liquidata in un'unica soluzione al termine della collaborazione. La borsa di studio è parametrata al numero di ore di attività svolte, ed ha un importo orario di euro 7,50.

2. L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

Art. 14 – Natura della collaborazione

1. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro di qualsiasi natura e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici.

Art. 15 – Controlli

1. L'Università controlla la veridicità di tutte le autocertificazioni rese dagli studenti che concorrono al presente bando relativamente al possesso dei requisiti di merito e all'iscrizione entro i prescritti termini.

2. ER-GO dispone di un collegamento diretto con l'Anagrafe Tributaria e gli Atti del Registro del Ministero delle Finanze che consente il controllo sui dati economici autocertificati. ER-GO dispone anche di un accesso alla banca dati INPS per la verifica della presenza e della conformità dell'Attestazione ISEE riportata sul modulo di domanda.

I controlli sui dati reddituali/patrimoniali sono effettuati con metodologia a campione che interessa almeno il 20% degli Idonei, pur non escludendo che in tempi successivi si proceda fino ad effettuare il controllo su tutti gli idonei.

Nell'espletamento dei controlli può essere richiesta idonea documentazione per accertare la veridicità dei dati dichiarati. Può essere richiesto l'invio di specifiche documentazioni al fine anche della correzione di errori materiali o di modesta entità, che comunque non siano tali da incidere sull'accesso ai benefici e sull'entità degli stessi, così come previsto dalla L. 212/2000.

Art. 16 – Sanzioni.

1. Nel caso in cui dai controlli di cui al precedente articolo risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini della concessione della collaborazione a tempo parziale, questa sarà revocata/interrotta con effetto immediato. Inoltre ai sensi della normativa attualmente vigente, verrà disposta una sanzione amministrativa, secondo la normativa vigente in materia, consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita.

2. Nel caso di false dichiarazioni, inoltre, l'Università è tenuta a segnalare il fatto all'autorità giudiziaria affinché questa giudichi la sussistenza di eventuali reati.

Art. 17 - Dati personali

1. I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell'identità personale, di cui al decreto legislativo 30.06.2003, n. 196.

2. I dati saranno trattati dall'Alma Mater Università di Bologna e da ER.GO esclusivamente per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando.

3. Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei.

4. Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità sopra indicate. In assenza di tali dati non sarà ammessa la partecipazione al bando.

5. Titolari del trattamento dei dati personali: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna con sede in Via Zamboni n. 33 – 40126 – Bologna; ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori con sede in Via S. Maria Maggiore n. 4 – 40121 - Bologna.

6. Responsabile per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto: per l'Università di Bologna è il Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti – Via Belle Arti n. 42 – 40126 – Bologna; per ER.GO è il Responsabile della Posizione Organizzativa Graduatorie della sede territoriale di Bologna e Romagna e gestione del sistema informativo per Bandi di Concorso - Via Santa Maria Maggiore n.4 - 40121- Bologna.